N. 025056 DI REP. DEL 09 MAG. 2023

PROROGA DEL CONTRATTO REP. 011095 DEL 30/12/2009,	
PROROGATO CON ATTO REP. 024448 DEL 30/5/2022,	
DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICO	
NELL'AMBITO DEL CONTRATTO PER L'ESERCIZIO DELLE FERROVIE	
CIG 2631170E28	
AI SENSI DELL'ART. 4, PAR. 4. REG. (CE) 1370/2007, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24,	
COMMA 5-BIS D.L. n. 4/2022 (CONV. CON MOD. IN L. n. 25/2022)	
tra	
la Regione Puglia , con sede in Bari, Lungomare N. Sauro, n. 33, codice fiscale	
80017210727, ai fini del presente atto rappresentata dall'ing. Carmela IADARESTA,	
in forza dei poteri attribuiti ai sensi della D.G.R. n. 1576/2021 di conferimento della	
dirigenza della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità (di seguito	
denominata anche solo "Regione" o "Ente affidante"),	
e	
l'impresa esercente affidataria Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., con sede in Bari,	
Corso Italia, n.8, CAP 70123, C.F. e P.IVA 05538100727, ai fini del presente atto	
rappresentata dall'Avv. Rosario ALMIENTO, nato a in qualità	
di Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché legale rappresentante (di	
seguito denominata anche solo "Ferrovie Appulo Lucane" o "FAL" o "Affidatario"),	
ciascuna, singolarmente considerata, di seguito denominata anche solo la "Parte"	
ed entrambe, congiuntamente considerate, anche solo le "Parti",	
premesso che	
a. con contratto di servizio rep. 011095 del 30/12/2009 sottoscritto in data	
30/12/2009 tra le Parti ai sensi dell'art. 19 della L.R. 31/10/2002 n. 18 e ss.mm.e ii.,	
(di seguito, denominato il "Contratto", all. sub 1), l'Ente affidante ha affidato a	

 Ferrovie Appulo Lucane, tra l'altro, l'esercizio del servizio di trasporto pubblico	
 automobilistico nell'ambito del contratto per l'esercizio delle ferrovie;	
b. ai sensi dell'art. 3 del "Contratto", quest'ultimo aveva originaria durata di 6	
(sei) anni a decorrere dall'1/1/2010 e fino al 31/12/2015;	
c. il medesimo art. 3 del "Contratto" prevedeva la possibilità di rinnovare, di	
 ulteriori 6 (sei) anni la durata del medesimo atto qualora non esercitata la disdetta	
 entro il 31.12.2014. In forza di tale previsione con DGR 1453/2013 la Giunta	
 regionale deliberava di non avvalersi della facoltà di recedere dal contratto,	
 stabilendo di fatto al 31/12/2021 la durata del medesimo contratto;	
 d. in ragione della crisi pandemica da Covid-19 e della sussistenza dei	
 presupposti compendiati nell'art. 92, co. 4-ter del D.L. n. 18/2020 (convertito con	
modificazioni con la Legge n. 27/2020), con DGR n. 2231/2021, la Giunta regionale	
 ha disposto, tra l'altro, di prorogare, senza soluzione di continuità, fino alla data di	
 subentro del nuovo gestore del servizio di trasporto pubblico regionale locale	
automobilistico individuato dagli ATO di cui alla L.R. n. 24/2012 e comunque non	
 oltre il 31/3/2023, la parte relativa al servizio di trasporto automobilistico di cui al	
"Contratto" con la società Ferrovie Appulo Lucane, in scadenza al 31/12/2021; il	
 suddetto "Atto di proroga al Contratto di Servizio rep. n. 011095 del 30/12/2009 per	
 l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico integrativo e/o sostitutivo	
 CIG 2631170E28" (di seguito, denominato il "Contratto bis", all. sub 2 al presente	
 "Contratto di proroga") è stato sottoscritto digitalmente da Ferrovie Appulo Lucane	
 in data 3/5/2022 e da Regione Puglia in data 4/5/2022, e repertoriato al n. 024448	
 del 30/5/2022;	
 e. il vincolo legislativo, contenuto nell'art. 3-bis D.L. n. 138 del 13/8/2011	
 (convertito in Legge n. 148 del 14/9/2011), recepito, ratione materiae, nell'art. 2	

della Legge Regionale n. 24 del 20/8/2012, ha imposto l'esercizio e l'organizzazione	
unitaria dei servizi di trasporto pubblico locale secondo Ambiti Territoriali Ottimali;	
f. con DGR 1221/2013 la Giunta Regionale ha adottato il Piano di	
Riclassificazione dei servizi automobilistici eserciti dalle imprese ferroviarie, nel	
caso di specie anche attraverso il "Contratto", identificando i servizi suscettibili di	
attribuzione alla programmazione dei bacini di mobilità (rectius Ambiti Territoriali	
Ottimali, ex L.R. n. 24/2012) oltre a quelli da riconvertire in servizi ferroviari;	
g. il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico regionale e locale 2015-	
2017 di cui alla DGR 598/2016 e la successiva DGR 207/2019 confermando	
l'estensione degli Ambiti Territoriali Ottimali identificati nella L.R. n. 24/2012,	
hanno definito il contesto di riferimento di ogni singolo Ambito pugliese secondo	
cui saranno riorganizzati, tra l'altro, i servizi di trasporto pubblico locale eserciti	
dalle imprese ferroviarie con modalità automobilistica, di cui al presente atto;	
h. in tale quadro si colloca l'espletamento degli adempimenti prodromici a	
dare corso alle procedure di affidamento che gli Ambiti Territoriali Ottimali sono	
tenuti ad attivare mediante l'approvazione dei Piani di Bacino Territoriali del	
trasporto pubblico locale;	
i. allo stato, anche in ragione della complessità dell'articolato processo di	
devoluzione delle competenze oggi poste in capo agli Ambiti Territoriali Ottimali, gli	
iter di gara delle Province e della Città Metropolitana non risultano ancora conclusi;	
j. nelle more della definizione dei suddetti <i>iter</i> , non è stato possibile dare	
corso agli ulteriori adempimenti finalizzati all'attivazione della procedura di	
affidamento volta all'individuazione del nuovo soggetto gestore del trasporto	
pubblico locale automobilistico negli ATO delle Province e della Città	
Metropolitana;	

k. la prossima scadenza del Contratto bis al 31/3/2023 rischia di determinare	
l'interruzione del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico, non essendo	
la stessa compatibile con le tempistiche necessarie all'attivazione ed	
all'espletamento delle procedure di affidamento predette;	
I. persistendo le gravi conseguenze che l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha	
generato in maniera diffusa, con Legge n. 25 del 28 marzo 2022, di conversione con	
mod. del D.L. n. 4/2022, è stato introdotto all'art. 24 del predetto decreto, il comma	
5-bis, il quale prevede che: "Al fine di sostenere gli operatori del settore del	
trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle	
misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da	
Covid-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono	
applicare l'art. 4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del	
Consiglio, anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e	
regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base	
di un piano economico-finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure	
regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione o ad integrazione	
degli interventi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o di altri	
strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei	
servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore	
rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la	
proroga di cui al suddetto art. 4, par. 4, che non può in ogni caso superare il termine	
del 31 dicembre 2026, e ai fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva	
dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al	
predetto regolamento."	
m. l'art. 4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del	

Consiglio, al comma 1, prevede che: "Se necessario, tenuto conto delle modalità di	
ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere	
 prorogata, al massimo, del 50% se l'operatore del servizio pubblico fornisce beni di	
 entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei	
servizi di trasporto passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e	
prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal	
contratto";	
n. la risoluzione di tale situazione di elevata criticità, ha imposto l'adozione di	
misure emergenziali volte a tutelare il superiore interesse pubblico connesso sia alla	
prosecuzione regolare del servizio pubblico di trasporto che la tempestiva, regolare	
e perfetta esecuzione dei progetti di investimento già programmati, che la regione	
ha il dovere di salvaguardare anche per le finalità di ripresa e resilienza proprie del	
piano straordinario in corso;	
o. in aderenza al disposto dell'art. 24 co. 5-bis del D.L. n. 4/2022 (convertito	
con modificazioni dalla Legge n. 25 del 28 marzo 2022) e conformemente alle linee	
di indirizzo fornite dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 917 del 27/6/2022	
(all. sub 3 al presente "Contratto di proroga"), in relazione al "Contratto" e	
successivo "Contratto bis" in essere con Ferrovie Appulo Lucane, a seguito delle	
verifiche espletate in merito alla sussistenza delle condizioni necessarie per	
l'applicabilità dell'art. 4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007, l'Ente Affidante, con DGR	
n. 316 del 13/3/2023, ha quindi disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co. 5-	
bis del predetto Decreto Legge, la proroga della gestione del servizio e del	
Contratto a decorrere dalla data di scadenza del "Contratto bis" (31 marzo 2023)	
 sino al 31 dicembre 2026;	
p. nella predetta DGR n. 316/2023 sono richiamate le condizioni previste	

5 / 11

dall'art.24 co. 5-bis del D.L.n.4/2022 per l'applicabilità dell'art. 4, par. 4, del Reg.	
(CE) n.1370/2007:	
- vincolo da parte dei soggetti gestori ad effettuare significativi investimenti in	
 autofinanziamento anche parziale e sulla base di Piano Economico-Finanziario	
rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti;	
- previsione degli investimenti anche in esecuzione o ad integrazione degli	
 interventi afferenti al PNRR o di altri strumenti finanziari, orientati alla	
sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei	
 passeggeri;	
 - che tali investimenti abbiano un periodo di ammortamento superiore rispetto	
 alla scadenza dell'affidamento;	
 q. con nota acquisita al protocollo regionale al n.	
 AOO_078/PROT/07/03/2023/00001036 del 7/3/2023 e successivamente integrata	
con modificazioni con nota acquisita al protocollo regionale al n.	
 AOO_078/PROT/9/3/2023/00001078 del 9/3/2023, agli atti della Sezione Trasporto	
Pubblico Locale e Intermodalità, Ferrovie Appulo Lucane ha trasmesso la scheda	
riassuntiva degli investimenti programmati con l'individuazione delle risorse	
investite in autofinanziamento e il PEF da cui si ricava evidenza degli investimenti e	
delle risorse investite nell'arco temporale di proroga al 31/12/2026;	
r. la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 24 co. 5-bis del D.L. n.	
4/2022, per l'applicabilità dell'art. 4, par. 4, del Reg. (CE) 1370/2007, è stata	
verificata in virtù delle circostanze dettagliatamente descritte nella relazione	
illustrativa allegata alla DGR n. 316/2023;	
s. Il presente atto di proroga è condizionato al permanere delle condizioni	
economiche di cofinanziamento giustificative della proroga stessa, ai sensi dell'art.	

24, comma 5-bis D.L. n. 4/2022 (conv. con mod. in L. n. 25/2022), giusta DGR n.	
316/2023.	
tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:	
Art.1 - Premesse ed Allegati	
Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
"Contratto di Proroga".	
Il "Contratto", il "Contratto bis", la DGR n. 316/2023, nonché tutti i documenti	
identificati nel presente "Contratto di Proroga", ne costituiscono parte integrante	
e sostanziale ancorché non materialmente allegati.	
Art.2 - Proroga del Contratto	
Ai sensi e per gli effetti dell'art.24 co. 5-bis del Decreto Legge D.L. n. 4/2022	
(convertito con modificazioni dalla Legge n. 25 del 28 marzo 2022), e in applicazione	
dell'art. 4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio,	
la durata del "Contratto" viene prorogata - a decorrere dalla data di scadenza	
dell'affidamento attualmente individuata nel 31/3/2023 - sino al 31/12/2026.	
Art.3 - Oggetto del Contratto	
Con eccezione della modifica della durata contrattuale ai sensi e per gli effetti	
dell'art. 2 del presente "Contratto di Proroga", le Parti espressamente convengono	
che la gestione del servizio di trasporto pubblico automobilistico nell'ambito del	
contratto per l'esercizio delle ferrovie prosegua ai medesimi patti, prezzi e	
condizioni di cui al "Contratto" vigente e conseguentemente riconoscono e	
confermano la piena validità delle pattuizioni di cui al Contratto medesimo, del	
Regolamento europeo n.1370/2007 e s.m.i. e delle norme nazionali e regionali a cui	
 lo stesso si conforma.	
Art.4 - Corrispettivo	

Il corrispettivo annuo riconosciuto all'Affidatario per l'assolvimento delle	
prestazioni contrattuali relative al servizio di trasporto pubblico automobilistico	
nell'ambito del contratto per l'esercizio delle ferrovie è calcolato assumendo a base	
l'importo previsto, pro quota trasporto automobilistico, nel "Contratto" rep.	
011095 del 30/12/2009 (€ 5.206.730,86), ed è quello attualmente identificato nel	
"Contratto", così come sino ad oggi riveniente dall'applicazione dell'adeguamento	
inflattivo di cui alla L.R.n.18/2002, ed è pertanto pari, per l'intero 2023, a €	
6.497.753,59 oltre IVA al 10%.	
 Resta valido quanto disposto dall'art.18 del "Contratto".	
Art.5 - Cauzione	
A garanzia degli impegni assunti con il presente atto, Ferrovie Appulo Lucane si	
obbliga a fornire - entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del presente	
atto - garanzia fideiussoria, prestata da primario istituto bancario o assicurativo,	
nella misura dell'1,5% (uno virgola cinque percento) del corrispettivo annuo di cui	
all'art. 4 così come rivalutato, all'anno in corso, a seguito di adeguamento inflattivo	
di cui alla L.R. 18/2002, con termine al sesto mese successivo alla scadenza delle su	
indicate obbligazioni.	
Art.6 - Tracciabilità dei flussi finanziari	
L'Impresa Ferrovie Appulo Lucane, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e	
s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti, accettando	
espressamente che il presente "Contratto di Proroga" sarà risolto di diritto in tutti i	
casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli strumenti di pagamento	
previsti da detta norma.	
A tal proposito Ferrovie Appulo Lucane ha comunicato che il conto corrente è	
quello aperto presso la Banca Popolare di Bari – IBAN	

e che sono delegati ad operare sul suddetto conto	
corrente:	
 corrente.	
<u>-</u>	
 <u>-</u>	
Art.7 - Spese contrattuali e registrazione	
 Sono a carico dell'Impresa Ferrovie Appulo Lucane tutte le spese del presente	
"Contratto di Proroga" e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi	
 quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico dell'Ente affidante.	
 Art.8 - Rinvio	
 Per quanto non contenuto nel presente atto, le Parti rinviano espressamente alle	
clausole del "Contratto", del quale reciprocamente danno atto, accettandone in	
 toto il contenuto.	
Art.9 - Trasparenza	
 Con la stipula del presente "Contratto di proroga", l'Affidatario dichiara di essere	
 informato e di esprimere il proprio consenso e di non opporsi alla eventuale	
comunicazione e/o diffusione da parte del Committente del contenuto del presente	
"Contratto di proroga" nella misura necessaria per il perseguimento di eventuali	
obblighi di trasparenza e di pubblicità.	
Art.10 - Trattamento dei dati personali	
A. Finalità del trattamento e base giuridica	
Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del presente	
"Contratto di proroga", ciascuna delle Parti tratterà dati personali acquisiti nella	
fase di gestione per le finalità amministrative e/o contabili e per la corretta	
9 / 11	

esecuzione di tutto quanto previsto, in conformità alle disposizioni di cui al	
 Regolamento EU 679/2016 e al D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs.	
 n. 101/2018 e s.m. e i., in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le	
 norme di legge di volta in volta applicabili.	
 Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla	
 base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e	
solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente	
 "Contratto di proroga" (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali	
obblighi di legge (Base giuridica: Legale).	
 B. Tipologie di dati personali	
 I dati personali raccolti nell'ambito della fase di esecuzione del presente "Contratto	
 di proroga" rientrano nelle categorie dei "Dati Comuni" acquisiti direttamente dalle	
 Parti contraenti o dai dipendenti dei contraenti: dati anagrafici, dati di contatto.	
 I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da	
 garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.	
C. Dati di contatto di Titolari e DPO	
 I riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer	
 (DPO) sono:	
Per la Regione Puglia:	
Titolare del Trattamento è Regione Puglia rappresentato dal Presidente della Giunta	
 Regionale ed il rappresentante designato al trattamento per conto del Titolare è il	
Dirigente pro-tempore della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, ing.	
 Carmela IADARESTA, contattabile all'indirizzo mail: c.iadaresta@regione.puglia.it ,	
 con sede legale in Lungomare Nazario Sauro n. 33 – 70100 – BARI.	
 Il Data Protection Officer (responsabile per la protezione dei dati) è la dr.ssa	

Rossella CACCAVO, contattabile all'indirizzo mail: rpd@regione.puglia.it .
Per l'Affidatario Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.:
Titolare del Trattamento è Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., contattabile all'indirizzo
mail sgprotocollo@fal.postecert.it con sede legale in Bari, c.so Italia, 8.
Il Data Protection Officer è il dott. Vito CHIETI, contattabile all'indirizzo mail
dpo.fal@prospettivehitech.com.
D. Conservazione dei dati
I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente "Contratto di proroga"
saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo
necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di
tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi,
gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla
scadenza del presente "Contratto di proroga".
E. Diritti degli Interessati
Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio
di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati
personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la
cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre
reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la
Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a
garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre,
espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.
Bari, data delle firme digitali
Per la Regione Puglia Per Ferrovie Appulo Lucane
Carmela ladaresta ROSARIO ALMIENTO 02.05.2023 06:26:43 Serial TINIT- C = I Data e ora della firma: 28/04/2023 10:49:38

Serial TINIT-C = I Data e ora della firma: 28/04/2023 10:49:38